

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCANI, CASU, AMENDOLA, BONAFÈ, CARÈ, CURTI, FORNARO, GIRELLI, LAI, MALAVASI, MANZI, MARINO, PELUFFO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI, TABACCI

Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generali dall'intelligenza artificiale

Presentata il 16 gennaio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'innovazione tecnologica e digitale costituisce un motore imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. La competitività delle nostre imprese, nel contesto europeo e globale, il contrasto delle disuguaglianze sociali, la lotta contro il cambiamento climatico, la tutela della salute attraverso un rafforzamento del sistema sanitario nazionale e la protezione dei diritti fondamentali rappresentano sfide ineludibili che, solo attraverso un approccio propositivo e costruttivo, e i conseguenti investimenti nella nuova frontiera della transizione digitale, possono essere affrontate in misura più efficace.

Il piano di ripresa europea, denominato *Next generation EU*, uno strumento senza precedenti, pensato e realizzato per contrastare l'epidemia da COVID-19, i cui effetti sulle economie europee si sentono tuttora, rappresenta un'occasione unica per trasformare le nostre economie, generare benessere sociale e creare nuove opportunità di lavoro e ha tra i suoi principali pilastri la transizione digitale, a sostegno della quale è stabilito che debba essere destinato almeno il 20 per cento della spesa contenuta in ogni piano nazionale.

In Italia il livello di innovazione tecnologica presenta luci e ombre. Secondo il quadro di valutazione dell'innovazione eu-

ropea, *European Innovation Scoreboard*, pubblicato dalla Commissione europea nel luglio 2023, nessuna regione italiana raggiunge il livello di innovazione delle regioni *leader* europee in termini di innovazione. Di conseguenza, l'Italia rimane un Paese « moderatamente innovatore », con realtà interne molto differenziate, sebbene si stia riducendo il divario complessivo con i Paesi più all'avanguardia in Europa. Il rapporto sottolinea, oltre alle criticità, anche alcuni aspetti positivi come la collaborazione tra imprese innovative, la produttività delle risorse e il supporto governativo in misure finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese. Nell'edizione 2022 dell'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) l'Italia si colloca al 18° posto fra i 27 Stati membri dell'Unione europea.

Il nostro Paese rappresenta la terza economia dell'Unione europea per dimensioni, pertanto, i progressi che l'Italia riuscirà a realizzare nei prossimi anni nella trasformazione digitale saranno cruciali per consentire all'intera Unione europea di conseguire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030.

Nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), l'Italia si colloca invece all'ottavo posto nell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali. La maggior parte delle PMI italiane ha perlomeno un livello base di intensità digitale (60 per cento, ben al di sopra della media UE del 55 per cento). Tuttavia, se si considera la diffusione di tecnologie specifiche, i risultati complessivi sono contrastanti. L'uso dei *big data* è basso (sono utilizzati dal 9 per cento delle imprese italiane rispetto a una media UE pari al 14 per cento), come pure l'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (6 per cento delle imprese italiane, mentre la media UE è dell'8 per cento). La diffusione del commercio elettronico è aumentata tra il 2020 e il 2021, raggiungendo il 13 per cento ma rimanendo ancora al di sotto della media UE. Sempre secondo l'indice DESI 2022, per quanto riguarda il capitale umano l'Italia si colloca al 25° posto fra i 27 paesi dell'UE. Solo il 46 per cento delle

persone possiede competenze digitali di base, a fronte di un dato medio dell'UE pari al 54 per cento.

Per quanto riguarda i laureati nelle discipline afferenti al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information Communication Technology – ICT*) il nostro Paese sconta un ritardo molto preoccupante. Solo l'1,4 per cento dei laureati italiani sceglie discipline relative alle ICT, il dato più basso fra i 27 Paesi dell'Unione europea.

Secondo una ricerca del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le imprese incontrano difficoltà nel trovare personale con competenze digitali di base, con un'incidenza che varia dal 34,9 per cento al 37,8 per cento. Questa percentuale aumenta ulteriormente, superando il 40 per cento se si considera la richiesta di capacità matematiche informatiche legate ai profili STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) o le competenze necessarie la transizione 4.0. Ritardi che assumono un carattere ancora più preoccupante se messi a confronto con gli obiettivi dell'Unione europea orientati ad incrementare sensibilmente il numero di specialisti in ICT, passando da 9,4 milioni (dato del 2022) a 20 milioni entro il 2030. Un obiettivo ambizioso ancor più per il nostro Paese, in cui nel 2022 gli specialisti in tale settore erano il 3,9 per cento degli occupati, contro il 4,6 per cento della media UE e l'8,6 per cento della Svezia. Tra il 2013 e il 2022 la crescita degli specialisti ICT in Italia (+25,2 per cento) è stata nettamente inferiore al totale della UE (+52,5 per cento). In Italia sono 42.000 i laureati in discipline ICT, contro i 252.000 della Germania, i 134.000 della Spagna, gli 81.000 della Francia e i 69.000 della Polonia. Per colmare il divario è necessario un intervento di ampia portata che richiede investimenti strutturali nel settore scolastico e universitario orientati ad ampliare il bacino delle università che prevedono corsi di laurea in materia di ICT, a potenziare gli insegnamenti sull'intelligenza artificiale (66 in Italia contro i 146 della Germania, i 1.275 nel Regno Unito e i 2.345 negli Stati Uniti)

nonché a rafforzare il ruolo degli Istituti tecnici superiori per formare i giovani su temi legati all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione.

Il nostro Paese sconta un serio ritardo anche sul fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo. Pur essendo cresciuta negli ultimi anni la spesa in tale ambito, fino a raggiungere l'1,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL), l'Italia resta sotto la media europea che è pari al 2,3 per cento del PIL. Se si confrontano i nostri investimenti con quelli di alcuni paesi *extra* UE il dato è ancora più allarmante. Gli Stati Uniti e il Giappone investono più del 3 per cento del Pil in ricerca e sviluppo (R&S) e la Corea del Sud supera il 4 per cento.

Per quanto riguarda le *start-up*, l'Italia conta quasi quindicimila *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, in aumento rispetto all'anno scorso. Tuttavia, nonostante i notevoli miglioramenti – nel 2022 l'Italia ha raggiunto il *record* nazionale di investimenti in *start-up*, con un valore di 1,7 miliardi di euro –, la Francia ha un ecosistema di *start-up* che ha ottenuto più di 14,6 miliardi di euro di investimenti nel 2022 e 54,3 miliardi di euro negli ultimi dieci anni.

In Europa sono circa trecento gli unicorni, ossia le *start-up* non quotate valutate oltre un miliardo di dollari, pari al 20 per cento del totale mondiale. Su questo fronte a primeggiare è il Regno Unito con 145 imprese aventi un valore superiore al miliardo di euro. La Germania ne conta sessantadue, la Svezia trentasette e la Francia trentasei. In Italia sono presenti solo tre unicorni. Tale dato conferma come molte *start-up* italiane hanno difficoltà ad accedere a finanziamenti sufficienti per sostenere la loro crescita. Le fonti di finanziamento risultano ancora limitate e gli investitori preferiscono ecosistemi più maturi. Il sistema *start-up* italiano ha fatto quindi progressi negli ultimi anni, ma presenta ancora diverse carenze che possono limitarne la crescita e la competitività rispetto ad altri ecosistemi nel mondo e soprattutto europei. Anche la normativa vigente, nonostante il nostro Paese sia stato tra i primi

a dotarsi di una disciplina in materia nel contesto europeo, adesso non è più attuale e ha bisogno di un miglioramento per operare in modo flessibile e innovativo. Così come la burocrazia per troppi aspetti rappresenta ancora un ostacolo per molte nuove imprese.

A mancare è anche la collaborazione tra università e industria, che potrebbe e dovrebbe essere migliorata. Le università dovrebbero essere messe nelle condizioni di avere una maggiore influenza nel trasferimento di conoscenze e competenze ai settori industriali innovativi. Lo stesso discorso vale per il settore pubblico il quale dovrebbe essere maggiormente coinvolto al fine di aiutare l'intero ecosistema a crescere e a consolidarsi nei mercati con interventi e misure strutturali e con una visione di lungo respiro.

Risolvere queste carenze richiede un impegno collettivo e congiunto da parte del Governo, del settore privato e delle istituzioni accademiche, necessario per creare un ambiente più favorevole all'innovazione e all'impresa. A dicembre 2022 l'Italia ospitava 557 imprese mature sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, cosiddette «*scale up*», che sono state in grado di raccogliere 7,3 miliardi di dollari in capitale (*equity*), e generare ricavi (*revenue*), per circa 4,4 miliardi di dollari, quasi lo 0,2 per cento del PIL italiano, impiegando direttamente diciottomila lavoratori, ossia lo 0,08 per cento dell'occupazione totale. Rispetto alla Spagna, nostro più prossimo *competitor* europeo, l'Italia ospita il 35 per cento di *scale up* in meno e raccoglie meno della metà dei finanziamenti, 17 miliardi di dollari. Con gli altri Paesi il divario è ancora più ampio: un terzo delle *scale up* della Germania, che ne annovera 1.732 con un controvalore economico di circa 70 miliardi di dollari, e meno di un quarto della Francia che ne conta 2.258 con un controvalore economico di oltre 50 miliardi di dollari.

L'Italia ora ospita circa una *scale up* ogni 100.000 persone (*scale up density ratio*) mentre gli investimenti in tali imprese rappresentano lo 0,25 per cento del PIL (*scale up investing ratio*). Due indici ancora

ben lontani dalle medie europee – rispettivamente di 3,8 *scale up* su 100.000 abitanti e 1,3 per cento del PIL – e dalla fucina dell’innovazione europea, i paesi del nord Europa.

Tra i principali ostacoli che non aiutano a far crescere l’ecosistema *scale up* ci sono: difficoltà nei processi di trasferimento tecnologico (*technology transfer*) e di valorizzazione della proprietà intellettuale, le difficoltà di accesso ai fondi, i limiti culturali, il mercato del lavoro inadeguato, le limitate opportunità di *exit* e una burocrazia farraginosa.

La presente proposta di legge, alla luce delle evidenti carenze di carattere culturale e dei limiti strutturali che sconta il nostro ecosistema produttivo e imprenditoriale, attraverso un complesso di misure e di interventi di carattere strutturale mira ad accrescere il potenziale tecnologico del nostro tessuto imprenditoriale con il duplice obiettivo di raccogliere le sfide della transizione digitale e di creare occupazione qualificata.

L’impianto della proposta di legge segue tre direttrici. La prima riguarda la *governance*, e quindi la parte relativa alla pubblica amministrazione, motore imprescindibile di qualsiasi sistema economico. Soltanto uno Stato innovatore è in grado di mettersi al servizio di imprese e cittadini e di migliorarne le condizioni economiche e sociali. La seconda comprende misure finalizzate a promuovere la tutela e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese relativamente ai rischi che ogni cambio di paradigma reca con sé. Tutelare i diritti fondamentali e i dati personali, ridurre i divari socio-economici e favorire l’inclusione, la partecipazione, le competenze digitali e l’accesso alla conoscenza sono obiettivi altrettanto importanti che devono essere raggiunti per garantire una cittadinanza digitale effettiva per cittadini e imprese. Infine, la terza direttrice comprende una serie di misure destinate alle imprese al fine di sostenerne la competitività nei mercati internazionali e di consolidarne la resilienza in un’epoca di continui cambiamenti.

La presente proposta di legge consta di trentuno articoli.

L’articolo 1 comprende le finalità della legge, orientate a promuovere il potenziamento dell’innovazione tecnologica per far crescere e consolidare la competitività delle nostre imprese sui mercati europei e internazionali, nonché a favorire un’occupazione di qualità e altamente professionale.

Con l’articolo 2 si prevede l’istituzione del Ministero dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. È fondamentale incentrare su un unico Ministero, dedicato esclusivamente alla promozione della digitalizzazione, delle innovazioni tecnologiche, dell’intelligenza artificiale, una serie di funzioni e compiti oggi ripartiti tra diverse amministrazioni statali. Il Ministro dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico avrà tra i suoi compiti anche quello di promuovere studi, indagini e attività concernenti l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico, nonché favorire e curare l’adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea in ambito di tecnologie e soluzioni digitali.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del Consiglio nazionale per l’innovazione. Un organo composto dal Ministro per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, che lo presiede, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato ha il compito di favorire la collaborazione tra regioni, università, fondazioni, imprese e Governo al fine di sviluppare nuove tecnologie e soluzioni innovative nel campo digitale, oltre a fornire supporto al Governo con riferimento ai temi e alle tendenze legati all’innovazione tecnologica. Inoltre, al fine di garantire un approccio che parta dal particolare per arrivare all’universale (*bottom-up*), il Consiglio ha il compito di riunire e coordinare i portatori di interesse del settore (*stakeholder*), per elaborare e proporre nuove proposte.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST). Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca. Alle riunioni del CIPIST quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome è chiamato a partecipare il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma dallo stesso delegato. Tra i compiti del CIPIST vi è quello esaminare i progetti e le linee strategiche di politiche industriali e di sviluppo tecnologico di ciascuna amministrazione al fine di garantire un più efficace coordinamento. Inoltre, può proporre modalità esecutive più idonee alla realizzazione di progetti da avviare o già avviati, oltre a monitorare lo stato di attuazione di progetti e soluzioni nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale ed eventualmente proporre soluzioni per superare stalli o difficoltà.

L'articolo 5, con una modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, intende favorire un efficientamento dei processi amministrativi, il cui compito spetta al CIPIST, che è chiamato a indicare soluzioni digitali finalizzate a migliorare la gestione e la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese. L'articolo introduce anche un meccanismo premiale secondo il quale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle soluzioni e innovazioni digitali indicate dal CIPIST sono destinate per una quota pari al 75 per cento ad alimentare il bilancio delle amministrazioni che le hanno realizzate e la restante quota del 25 per cento è destinata ad alimentare il Fondo per lo sviluppo tecnologico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.

L'articolo 6 istituisce il Comitato per la regolazione digitale. Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del-

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché dal Garante per la protezione dei dati personali. Esso entro il 30 settembre di ogni anno predisporre e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche industriali nazionali e dell'Unione europea nel settore digitale, sui principali orientamenti dell'Unione europea in materia, nonché sulla presenza di ostacoli normativi, regolatori e amministrativi allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale.

L'articolo 7, in coerenza con il Programma strategico per l'intelligenza artificiale 2022-2024 e in linea con la strategia europea sull'intelligenza artificiale (COM(2018) 0237), del 25 aprile 2018, nonché con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, del Ministro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. L'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo medesimo fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali o territoriali, definisce gli *standard* e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali di sviluppo e promozione di tecnologie di intelligenza artificiale, oltre a promuovere, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento delle qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi. L'Agenzia è dotata di un proprio statuto che disciplina la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, oltre a stabilire i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri provvedimenti generali.

L'articolo 8 istituisce l'Agenzia nazionale per le frequenze che ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione e il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio

degli effetti che tali frequenze generano sull'ambiente e sulla salute. L'Agenzia svolge per conto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il ruolo di cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze. Inoltre essa è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Il comma 5 conferisce all'Agenzia il compito di proporre al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute.

L'articolo 9, di cui al titolo II, capo I, definisce i contenuti della relazione annuale predisposta dal Comitato per la regolazione digitale di cui all'articolo 6. La relazione annuale dedica specifiche sezioni, riguardanti, tra i vari profili: *a)* le proposte di intervento per favorire l'accessibilità ai contenuti digitali e per rimuovere o ridurre l'impatto delle barriere, da inserire nella legge annuale; *b)* le proposte relative ai rischi sistemici derivanti dalla diffusione di contenuti illegali generati da piattaforme *on line* di dimensioni molto grandi e da motori di ricerca *on line*, nonché le proposte inerenti eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali; *c)* le attività di contrasto ai contenuti illegali; *d)* le attività legate ai contenuti rimossi; *e)* la descrizione e la definizione dei principali algoritmi delle piattaforme *on line* di dimensioni molto grandi; *f)* le segnalazioni di eventuali pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi digitali.

L'articolo 10 prevede che il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale, presenti alle Camere la legge annuale per il digitale. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a: *a)* rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale; *b)* promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali; *c)* garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese ad accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai

servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini; *d)* garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale; *e)* mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali; *f)* promuovere un commercio elettronico equo, nonché tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel *web*. Esso è suddiviso in apposite sezioni riguardanti norme di immediata applicazione, atti di normazione secondaria, nonché la previsione di una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a introdurre misure destinate a rimuovere gli ostacoli di cui alla lettera *a)*. Infine, l'articolo prevede che il Governo, allegata alla legge annuale per il digitale, presenti una relazione di accompagnamento finalizzata a evidenziare lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea; lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi nazionali; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle Autorità amministrative indipendenti.

L'articolo 11 prevede misure finalizzate a garantire la trasparenza dei contenuti digitali generati dall'intelligenza artificiale, stabilendo che tutti i contenuti generati dall'intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura (*label*) e filigrana (*watermark*).

L'articolo 12 prevede la realizzazione di spazi di sperimentazione normativa, cosiddetti « *sandbox* normativi », relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale. Con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico sono adottati uno o più regolamenti volti a definire le modalità e le condizioni di svolgimento della sperimentazione normativa nei settori: industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale; informatico.

L'articolo 13 introduce ed esplica le definizioni di replica digitale, individuo, artista musicale e somiglianza visiva.

L'articolo 14 introduce modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, prevedendo la verifica dalla maggiore età per l'accesso a siti vietati dalla legge.

L'articolo 15, con il quale si apre il titolo III della presente proposta di legge dedicato alle misure per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione delle imprese, individua nella sanità, nella logistica, nell'istruzione, nella cultura, nel turismo, nonché nella manifattura i cosiddetti « settori catapulta », ossia i settori in cui la tecnologia e l'innovazione possono avere un grande impatto, abilitando nuove soluzioni in grado di portare a un miglioramento dei servizi o un efficientamento dei processi.

L'articolo 16 prevede l'introduzione del *voucher* « Italia digitale ». Il *voucher* è volto a concedere un sostegno alle micro e piccole imprese nonché ai lavoratori autonomi finalizzato all'adozione di soluzioni di digitalizzazione disponibili sul mercato. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su *internet*, del commercio elettronico, della gestione dei *social network*, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, dei processi e degli strumenti per l'analisi dei dati aziendali (*business intelligence*), e dell'analisi dei dati aziendali (*analytics*), dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, dei servizi e strumenti per uffici virtuali, di comunicazioni sicure e sicurezza informatica e di soluzioni di intelligenza artificiale. Per tale misura è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 17 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo intelligenza naturale », con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di compe-

tenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L'articolo 18 al fine di favorire la formazione digitale riconosce alle imprese un credito d'imposta per le spese relative alle attività di formazione, comprese quelle finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale ed ecologica, nonché quelle erogate da soggetti esterni all'impresa, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di 300.000 euro, per le piccole imprese; del 40 per cento, con un limite massimo di 250.000 euro, per le medie imprese; del 60 per cento per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito d'imposta per le PMI che investono nella qualificazione delle competenze del personale nel contesto della trasformazione digitale e tecnologica aumenta, rispettivamente, al 70 per cento e al 50 per cento per le attività formative erogate da università, centri di competenza ad alta specializzazione (*competence center*), istituti tecnici superiori e centri di elevata capacità di innovazione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di un credito d'imposta, denominato « Destinazione futuro », riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per il suddetto credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensa-

zione, è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

L'articolo 20 prevede, al fine di promuovere il rafforzamento organizzativo delle *start-up* e delle PMI innovative, nonché i processi di internazionalizzazione, incentivi all'internazionalizzazione sotto forma di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, in materia di aiuti «*de minimis*», destinati all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione. I contributi a fondo perduto sono finalizzati a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso: *a)* analisi e ricerche sui mercati esteri; *b)* individuazione e acquisizione di nuovi clienti e percorsi di rafforzamento della presenza all'estero; *c)* supporto normativo e assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione; *d)* incremento della presenza nelle piattaforme di *e-commerce*; *e)* integrazione dei canali di *marketing on line* e pianificazione promozionale; *f)* gestione evoluta dei flussi logistici; *g)* percorsi di accompagnamento per certificazioni volontarie utili per l'esportazione; *h)* affrancamento specialistico, attraverso lo sviluppo delle competenze interne mediante l'utilizzo in impresa di un professionista esperto nei processi di internazionalizzazione d'impresa (*temporary export manager*).

L'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033. Si prevede che una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da fondi per il *venture capital*, italiani ed esteri; una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2023 al 2033, finalizzati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto; una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni di consulenza.

L'articolo 22 prevede una modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo la quale non concorre alla formazione del reddito il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, come pure, è innalzata al 50 per cento la detrazione per le *start-up* a vocazione sociale che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Della stessa misura è elevata la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche relativamente alle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Inoltre, l'articolo introduce due ulteriori commi al suddetto articolo 29. Il nuovo comma 7-ter stabilisce che a decorrere dal 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o PMI innovativa in fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società, che effettuano almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up*, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Il nuovo comma 7-quater stabilisce il tetto massimo di deducibilità per ciascun periodo di imposta pari a 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e a 5 milioni di euro per le società.

L'articolo 23 prevede una revisione dei registri per le *start-up* e PMI innovative al fine di aggiornare le definizioni, i requisiti di accesso e la permanenza delle agevolazioni previste nei suddetti registri, elevando il limite massimo dei ricavi annui a 50 milioni e superando il limite di cinque anni dall'iscrizione trasformandolo in cinque anni a decorrere dall'anno in cui la *start-up* consegue i primi ricavi.

L'articolo 24, al fine di garantire un concreto sviluppo delle *start-up* e delle PMI innovative, introduce alcune agevolazioni in favore dei soggetti esterni che prestano, in favore delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati, opere o servizi. Le norme vigenti sul cosiddetto «*work for equity*» consentono ai predetti soggetti di beneficiare di un vantaggio fiscale mediante l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi. A questi si propone di aggiungere che le plusvalenze generate su atti di cessione a titolo oneroso di azioni, quote o strumenti finanziari non siano assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione, e che le prestazioni rese nei confronti della *start-up* innovativa e degli incubatori certificati siano esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulla relativa prestazione, ferma restando l'emissione di regolare fattura.

L'articolo 25 prevede la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di cosiddetto «*golden power*», al fine di non ostacolare gli investimenti nelle imprese italiane da parte di operatori, sia esteri che nazionali. È opportuno, al fine di rendere maggiormente attrattive le nostre imprese, distinguere tra gli investitori industriali, che esercitano un controllo sulle scelte e sulle strategie delle imprese acquisite, e gli investitori finanziari, che seguono essenzialmente l'attuazione dei piani industriali.

L'articolo 26 istituisce il Portale unico informativo per le *start-up* e PMI innova-

tive, contenente tutte le informazioni relative agli aggiornamenti normativi, ai requisiti amministrativi e alle opportunità di finanziamento, al fine di agevolare e facilitare la costituzione di nuove imprese innovative.

L'articolo 27 istituisce il Fondo per lo sviluppo del calcolo quantistico (*quantum computing*), al fine di promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese che operano nel settore e utilizzano le tecnologie legate al calcolo quantistico. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033.

L'articolo 28 prevede un credito d'imposta riconosciuto esclusivamente per le spese relative a servizi di consulenza, formazione e adeguamento tecnico strutturale in cybersicurezza (*cybersecurity*) e continuità aziendale (*business continuity*), finalizzate a sostenere le imprese nell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità informatica, con l'obiettivo di potenziare le misure legate alla cybersicurezza e proteggere i sistemi e le informazioni da attacchi informatici. Il credito d'imposta destinato ai professionisti e alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei medesimi periodi d'imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo.

L'articolo 29 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, il Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere la competitività tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale a livello europeo e internazionale al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni di intelligenza artificiale. Inoltre, è prevista, ai

fini dell'immediata operatività del Fondo, la stipula di una convenzione tra i Ministeri dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 30 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, hanno l'obbligo di azzerare le commissioni per i pagamenti inferiori a 15 euro.

L'articolo 31 istituisce il Fondo per la cittadinanza digitale con una dotazione di

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico sono definite le azioni da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi e promuovere la diffusione e l'uso di capacità digitali che diano accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni semplici ed eque, di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese, nonché di facilitare l'accessibilità digitale per i cittadini e di ridurre il divario digitale in tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

MISURE PER LA *GOVERNANCE* DELL'INNOVAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge mira a favorire la transizione digitale e a promuovere il potenziamento dell'innovazione tecnologica, quali strumenti imprescindibili per accrescere la competitività delle imprese nei mercati internazionali e favorire una nuova e qualificata domanda di lavoro, con interventi finalizzati a sostenere le imprese nell'adozione delle nuove tecnologie, nello sviluppo di prodotti e servizi ad alta intensità tecnologica e nella creazione di posti di lavoro qualificati.

Art. 2.

(Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.

2. Sono compiti del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico:

a) assicurare, in un quadro organico, lo sviluppo digitale, l'innovazione e il progresso tecnologici, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale;

b) compiere e promuovere studi, indagini e attività interessanti l'innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico;

c) promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali nonché delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di tecnologie e soluzioni digitali;

d) instaurare e sviluppare, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e con le Istituzioni dell'Unione europea nei settori digitale e dell'innovazione tecnologica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico sono trasferite:

a) le funzioni già attribuite al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) le funzioni già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di:

- 1) tecnologie delle comunicazioni;
- 2) servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione;
- 3) politiche per le *start-up* e il trasferimento tecnologico;
- 4) interventi in ricerca e sviluppo inerenti all'ecosistema digitale;
- 5) piani e programmi dell'economia dello spazio (*space economy*).

4. Il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è membro del Comitato interministeriale per le politiche industriali e lo sviluppo tecnologico (CIPIST) di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Consiglio nazionale per l'innovazione)

1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è istituito il Consiglio nazionale per l'innovazione, di seguito denominato « Consiglio ».

2. Il Consiglio è composto dal Ministro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, che lo presiede, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'università e della ricerca, per gli affari regio-

nali e le autonomie, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. Il Consiglio ha il compito di:

a) promuovere e favorire la collaborazione tra regioni, università, enti di ricerca, fondazioni, imprese e Governo, al fine di sviluppare nuove tecnologie digitali, soluzioni e prodotti innovativi;

b) valorizzare lo sviluppo tecnologico delle imprese e delle organizzazioni non governative;

c) fornire consulenza e supporto al Governo sulle tematiche e sulle nuove tendenze nel settore dell'innovazione tecnologica;

d) valutare l'adeguamento del mercato del lavoro ai nuovi modelli e processi di produzione, di innovazione e organizzazione del lavoro;

e) riunire e coordinare i portatori di interesse del settore dell'innovazione digitale al fine di elaborare nuove proposte in materia.

4. Le modalità di partecipazione al Consiglio sono definite con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di istituzione dello stesso Ministero.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa al Governo e alle Camere una relazione annuale predisposta in relazione alle attività svolte dal Consiglio ai sensi del comma 3.

Art. 4.

(Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico)

1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è istituito il Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST).

2. Il CIPIST, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri dell'innovazione e dello sviluppo

tecnologico, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il CIPIST è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, che lo presiede in qualità di vice presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età.

3. Alle riunioni del CIPIST possono partecipare gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

4. Partecipa alle riunioni del CIPIST, con funzioni di segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, a tal fine nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e delle pubbliche amministrazioni, il CIPIST svolge i seguenti compiti:

a) esamina le linee strategiche, le attività e i progetti di politiche industriali e di sviluppo tecnologico di ciascuna amministrazione, anche al fine di un più efficace coordinamento;

b) propone modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;

c) monitora lo stato di attuazione dei progetti e delle azioni in essere al fine di individuare e proporre eventuali soluzioni.

6. Il funzionamento del CIPIST è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tec-

nologico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'università e della ricerca, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini del funzionamento del CIPIST, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di supporto per la preparazione e lo svolgimento dei lavori nonché per l'attuazione delle deliberazioni del CIPIST medesimo.

8. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CIPIST trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività di cui al comma 5.

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di superare le inefficienze nei processi amministrativi delle varie amministrazioni dello Stato, il Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST), in coerenza con gli specifici indirizzi del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, indica le soluzioni digitali necessarie a migliorare la gestione e la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese, i modelli organizzativi nonché l'efficienza degli stessi processi amministrativi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle soluzioni e innovazioni digitali indicate sono destinati per una quota pari al 75 per cento ad alimentare le disponibilità di bilancio delle amministrazioni che li hanno conseguiti. La restante quota, pari al 25 per cento, è destinata ad alimentare il Fondo per lo sviluppo tecnologico istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico ».

Art. 6.

(Comitato per la regolazione digitale)

1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è istituito il Comitato per la regolazione digitale, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Comitato è presieduto, a rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2 che esercita le sue funzioni e i suoi compiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche industriali, nazionali e dell'Unione europea, nel settore digitale, sui principali orientamenti dell'Unione europea in materia, nonché sulla presenza di ostacoli normativi, regolatori e amministrativi allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale, di cui il Governo tiene conto ai fini della redazione della legge annuale per il digitale di cui all'articolo 10.

5. Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 250.000

euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 7.

(Agenzia per l'intelligenza artificiale)

1. In coerenza con il Programma strategico per l'intelligenza artificiale 2022-2024 e in linea con la strategia europea sull'intelligenza artificiale di cui alla comunicazione della Commissione COM(2018)0237, del 25 aprile 2018, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, nonché con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di transizione digitale, al fine di potenziare e rendere più dinamico e competitivo l'ecosistema delle tecnologie di intelligenza artificiale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri o, ove delegato, il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, avvalendosi dell'Agenzia di cui al comma 1:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi dell'Unione europea nonché delle risorse stanziati dal Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 29;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dall'Unione europea, dal Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 29, non-

ché gli eventuali stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato;

c) cura la valutazione dei risultati delle politiche pubbliche in materia di innovazione tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'aggiornamento delle politiche pubbliche medesime, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, o eventualmente interessate, i dati sull'attuazione dei programmi, europei e nazionali, inerenti lo sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 supporta il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo delle tecnologie nel settore dell'intelligenza artificiale.

4. L'Agenzia di cui al comma 1 fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche, centrali o territoriali, definisce gli *standard* e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi, europei o nazionali, di sviluppo e promozione di tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, è approvato lo statuto dell'Agenzia medesima. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia di cui al medesimo comma 1, la composizione, le competenze e le modalità di no-

mina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia medesima. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

6. La partecipazione al comitato direttivo non comporta alcuna forma di compenso. Il direttore generale, nominato con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, è individuato tra personalità di comprovata esperienza in materia di Intelligenza Artificiale, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per l'incarico di capo del dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 8.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio degli effetti ambientali e per la salute delle frequenze stesse, nonché di gestire le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless*, mobili e FWA nei seguenti settori: trasporti, *internet* delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 svolge per conto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le funzioni di cooperazione e negoziazione della posizione italiana nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso degli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'Agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Stipula accordi per l'istituzione di siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone gli effetti e gli impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra gli operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasione di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate nel territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su incarico del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori che hanno difficoltà a riceverlo, fatte salve le difficoltà derivanti dalle apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a cento unità individuato, nell'ambito del personale subordinato a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere.

TITOLO II

MISURE PER LA PROMOZIONE, LA SOSTENIBILITÀ DELL'INNOVAZIONE E PER LA TRASPARENZA DEI CONTENUTI

CAPO I

RELAZIONE ANNUALE E LEGGE ANNUALE PER IL DIGITALE

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. La relazione annuale predisposta dal Comitato per la regolazione digitale di cui all'articolo 6 è suddivisa in sezioni specificamente dedicate:

a) alle proposte di intervento per favorire l'accessibilità ai contenuti digitali e per rimuovere o ridurre l'impatto delle barriere, che possono essere inserite nella legge annuale per il digitale di cui all'articolo 10, nonché alle barriere che limitano l'accessibilità dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese, evidenziando in particolare quelle costituite da carenze infrastrutturali e dalla mancanza di competenze e *know-how*, nonché quelle riscontrate da persone o gruppi ad elevata vulnerabilità;

b) ai rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento dei servizi e dei relativi sistemi o dall'uso dei servizi delle piattaforme *on line* di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca *on line* di dimensioni molto grandi, come definiti e individuati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, descrivendo le misure di attenuazione di tali rischi adottate nel corso dell'ultimo anno dalle citate piattaforme, fornendo altresì una valutazione circa l'idoneità e l'efficacia delle misure medesime. La relazione annuale individua e delinea i rischi sistemici, in Italia, per quanto riguarda:

1) la diffusione di contenuti illegali tramite i servizi delle piattaforme *on line* di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca *on line* di dimensioni molto grandi;

2) gli eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli relativi alla dignità umana di cui all'articolo 1, al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 7, alla tutela dei dati personali di cui all'articolo 8, alla libertà di espressione e di informa-

zione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, di cui all'articolo 11, alla non discriminazione di cui all'articolo 21, al rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 24, e all'elevata tutela dei consumatori di cui all'articolo 38;

3) gli eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;

4) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona;

c) alle attività di contrasto della diffusione di contenuti illegali intraprese nell'ultimo anno ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, con particolare riferimento:

1) agli ordini di contrastare uno o più specifici contenuti illegali emessi dalle autorità italiane competenti nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, ai sensi dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2022/2065;

2) ai sospetti di reati notificati dai prestatori di servizi alle autorità italiane competenti, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065;

3) alle fattispecie di reato più spesso oggetto di ordinanza da parte delle autorità competenti e di notifica da parte dei prestatori di servizi;

4) ai prestatori di servizi nei cui confronti le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;

5) ai settori in cui le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;

d) ai contenuti rimossi nell'ultimo anno dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni in seguito all'attivazione di meccanismi di segnalazione e azione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, fornendo un'analisi di dettaglio per quanto riguarda:

1) le fattispecie di reato più spesso oggetto di ordinanza da parte delle autorità

competenti e di notifica da parte dei prestatori di servizi;

2) i prestatori di servizi nei cui confronti le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;

3) i settori in cui le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;

e) alla descrizione dei principali algoritmi delle piattaforme *on line* di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca *on line* di dimensioni molto grandi, così come definiti e individuati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, senza compromettere i segreti commerciali e il mantenimento della sicurezza del servizio delle piattaforme e dei motori di ricerca, con l'obiettivo di:

1) divulgare le informazioni necessarie affinché i cittadini, le imprese e le istituzioni possano massimizzare le opportunità e minimizzare i rischi derivanti da tali algoritmi;

2) confrontare gli algoritmi adottati dalle diverse piattaforme e dai diversi motori di ricerca per evidenziare similarità e differenze;

3) valutare la mediazione delle diverse piattaforme con gli utenti, i lavoratori e i fornitori coinvolti nelle transazioni digitali;

f) alle segnalazioni da parte di imprese e consumatori italiani di eventuali pratiche sleali o che limitano la contendibilità e l'equità dei servizi digitali da parte di imprese che forniscono servizi di piattaforma di base (*gatekeeper*), ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, le quali, qualora rilevanti, sono trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/1925, predisponendo adeguate modalità di confronto con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e le parti sociali.

Art. 10.

(Legge annuale per il digitale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui all'articolo 9, il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella medesima relazione annuale e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.

2. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a:

a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

c) garantire ai consumatori e alle imprese di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

d) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

e) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

f) promuovere un commercio elettronico equo, tutelare il pluralismo, le garanzie e i diritti fondamentali dei cittadini nel *web*, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Il disegno di legge per il digitale reca in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e a promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle

diverse autorità indipendenti e agenzie governative, nonché alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge annuale;

c) l'autorizzazione all'adozione di atti di normazione secondaria;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali inerenti alle materie di cui al comma 2 che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in leggi vigenti inerenti ai temi di cui al comma 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge, di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento intesa ad evidenziare:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di politiche digitali, di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti da leggi nazionali e da direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti presentati nel corso dell'anno ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA PROTEZIONE DI CITTADINI E IMPRESE RELATIVAMENTE AI

CONTENUTI GENERATI DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 11.

(Trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale)

1. Si intendono per « contenuti generati da intelligenza artificiale (IA) » i contenuti editoriali, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi di intelligenza artificiale, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali.

2. I contenuti editoriali generati dall'intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura (*label*) e filigrana (*watermark*). I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale in ogni mezzo trasmissivo devono fornire un'etichetta e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e individua, con il medesimo regolamento di cui al comma 2, gli strumenti di segnalazione e il regime sanzionatorio da comminare nei casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di etichettatura di cui al medesimo comma 2, ai soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale che violano le disposizioni del presente articolo. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione.

Art. 12.

(Spazi di sperimentazione normativa relativi all'impiego di intelligenza artificiale)

1. Al fine di promuovere, sostenere e facilitare le sperimentazioni di tecnologie di intelligenza artificiale destinate ai consumatori e al mercato, di stimolare la competitività del settore, nonché di fornire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti dei cittadini e delle imprese, il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo digitale, sentiti l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei seguenti settori:

- a) industriale e manifatturiero;
- b) educativo;
- c) agroalimentare;
- d) culturale e turistico;
- e) sanitario;
- f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
- g) bancario, finanziario e assicurativo;
- h) amministrativo;
- i) urbanistico;
- l) della sicurezza nazionale;
- m) informatico.

2. La sperimentazione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e prevede, per

i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali ridotti;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d) i perimetri di operatività;
- e) gli obblighi informativi;
- f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
- i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) le eventuali garanzie finanziarie;
- m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione di cui al comma 1 non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione stessa con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al

numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'Agenzia per l'intelligenza artificiale, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti la sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e del Ministro dell'università e della ricerca. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'Agenzia per l'intelligenza artificiale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1 e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la promozione dell'innovazione nei settori di cui al comma 1.

7. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale non pregiudicano i poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi comporta l'adozione di immediate misure di eliminazione del rischio e, in mancanza di ciò, la sospensione del processo di sviluppo e di prova fino a che tali rischi non risultino eliminati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Uso non autorizzato di repliche digitali)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « replica digitale »: una rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal *computer*, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) « individuo »: un essere umano, vivente o deceduto;

c) « artista musicale »: un individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) « somiglianza visiva »: l'immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, e facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo.

2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo può autorizzare l'uso dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva dell'individuo stesso utilizzando una replica digitale. Tale facoltà si estingue decorsi cinquanta anni dalla morte dell'individuo.

3. Una replica digitale è valida solo se la persona interessata ne ha autorizzato l'uso.

4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, intraprende un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

5. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso della persona interessata o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza che la replica digitale non è stata autorizzata dalla persona interessata o dal titolare dei diritti.

6. Non vengono considerati usi non autorizzati se:

a) la replica digitale applicabile viene utilizzata come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o *reportage*;

b) la replica digitale è utilizzata come parte di un documentario o docudrama, storico o biografico;

c) la replica digitale viene utilizzata a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo della replica digitale applicabile è *de minimis* o incidentale.

7. L'uso non autorizzato di una replica digitale di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

8. Con proprio regolamento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, in materia di verifica della maggiore età per l'accesso a siti che diffondono contenuti vietati dalla legge)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,

n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « contenuti a carattere pornografico » sono inserite le seguenti: « e a ogni altro contenuto vietato dalla legge »;

b) al comma 2, dopo le parole: « immagini e video a carattere pornografico » sono inserite le seguenti: « nonché contenuti vietati ai minori » e dopo le parole: « a contenuti pornografici » sono inserite le seguenti: « e a ogni altro contenuto vietato dalla legge »;

c) alla rubrica, dopo le parole: « l'accesso a siti pornografici » sono aggiunte le seguenti: « e a siti che diffondono contenuti vietati dalla legge ».

TITOLO III

MISURE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 15.

(Settori catapulta)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per « settori catapulta » i settori in cui la tecnologia e l'innovazione possono avere un grande impatto, abilitando nuove soluzioni in grado di portare a un miglioramento dei servizi o un efficientamento dei processi.

2. I settori catapulta individuati sono:

- a) sanità;
- b) logistica;
- c) istruzione;
- d) cultura e turismo;
- e) manifattura.

Art. 16.

(Voucher « Italia digitale » per le imprese e i lavoratori autonomi)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e

dei lavoratori autonomi, la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il *voucher* «Italia digitale». Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del *voucher* è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del *voucher* di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la piattaforma nazionale, denominata «Catalogo digitale», nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, possono scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del *voucher*, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su *internet*, del commercio elettronico, della gestione dei *social network*, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, dei processi e degli strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati aziendali e dell'analisi dei dati aziendali, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, dei servizi e

degli strumenti per uffici virtuali, di comunicazioni sicure e sicurezza informatica e di soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del *voucher* di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del proprio livello di digitalizzazione necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul Catalogo digitale e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del *voucher*, delle migliori soluzioni per l'impresa volte a migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del *voucher* di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione delle imprese e al numero dei dipendenti occupati.

8. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di atto a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del

made in Italy, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 17.

(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando all'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma

2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, ed è aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il Fondo di cui al comma 1 devono presentare all'ANPAL la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici, denominata « App IO », con oneri a carico del Fondo di cui al medesimo comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a

400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 18.

(Misure per la promozione della formazione digitale)

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività di formazione, indipendentemente dalla loro forma giuridica ovvero dal loro settore di operatività o regime contabile adottato, alle imprese è riconosciuto, nel limite massimo di spesa complessiva non superiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, un credito d'imposta per le spese relative alle attività di formazione, comprese quelle finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale ed ecologica, nonché quelle erogate da soggetti esterni all'impresa, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il beneficio riguarda esclusivamente il costo aziendale del personale dipendente impiegato in tali attività. Sono escluse dalla ammissibilità al beneficio fiscale le attività di formazione ordinarie o periodiche organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti:

a) del 50 per cento delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di 300.000 euro, per le piccole imprese;

b) del 40 per cento, con un limite massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;

c) del 60 per cento per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

3. Per le piccole e medie imprese (PMI) che investono nella qualificazione delle competenze del personale nel contesto della trasformazione tecnologica e digitale il credito d'imposta aumenta rispettivamente al

70 per cento e al 50 per cento per le attività formative erogate da università, centri di competenza ad alta specializzazione, (*competence center*), istituti tecnici superiori e centri di elevata capacità di innovazione.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta è conforme ai limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e nello specifico dall'articolo 31 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alla formazione.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del suddetto credito d'imposta le imprese in difficoltà come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Inoltre, l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

7. Le spese, ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale, sono certificate dai soggetti incaricati della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Le imprese con bilancio revisionato sono esentate dagli obblighi previsti. Nel caso in cui il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Le imprese che usufruiscono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, al fine di consentire

un adeguato monitoraggio dell'andamento e dell'efficacia della misura.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e quelli previsti dal codice etico della Federazione internazionale dei commercialisti (*International Federation of Accountants*). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal medesimo comma.

10. Nei confronti del revisore legale o del professionista responsabile della revisione legale che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori.

12. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di acquisire le informazioni

necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con decreto direttoriale sono stabiliti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessioni o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

13. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

14. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della

legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Art. 19.

(Credito d'imposta « Destinazione futuro »)

1. Alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di innovazione aperta, in linea con gli obiettivi europei.

4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un

attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di *open innovation*.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta

all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 20.

(Incentivi all'internazionalizzazione di start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento organizzativo delle *start-up* e delle PMI innovative nonché i processi di internazionalizzazione, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, in materia di aiuti « *de minimis* », destinati all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione.

2. I contributi a fondo perduto per servizi di assistenza o consulenza di cui al comma 1 sono finalizzati a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:

- a) analisi e ricerche sui mercati esteri;
- b) individuazione e acquisizione di nuovi clienti e percorsi di rafforzamento della presenza all'estero;
- c) supporto normativo e assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione;
- d) incremento della presenza nelle piattaforme di commercio elettronico;
- e) integrazione dei canali di commercializzazione in rete (*marketing on line*), e pianificazione promozionale;

- f) gestione evoluta dei flussi logistici;
- g) percorsi di accompagnamento per certificazioni volontarie utili per l'esportazione;
- h) affiancamento specialistico, attraverso lo sviluppo delle competenze interne mediante l'utilizzo in impresa di un professionista esperto nei processi di internazionalizzazione d'impresa (*temporary export manager*).

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Art. 21.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello svi-

luppo tecnologico, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative e lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da fondi per il *venture capital*, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*, nonché per l'acquisizione di soluzioni progettuali e tecnologie finalizzate a incrementare la produttività, la

sicurezza informatica e le prestazioni energetiche e ambientali.

5. Con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, in materia di agevolazioni per gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dall'anno 2024, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 50 per cento »;

b) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa (PMI) innovativa, o in fondi per il *venture capital*, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2024. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, in materia di revisione dei registri per le start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « sessanta mesi » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dall'anno in cui la *start-up* innovativa consegue i primi ricavi »;

b) alla lettera d), le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro »;

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) per le imprese di cui al presente comma i crediti fiscali nonché i cre-

diti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolati su base trimestrale ».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di misure per l'attrazione di giovani nelle start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le plusvalenze, non superiori a 1 milione di euro, generate su atti di cessione a titolo oneroso di azioni, quote o strumenti finanziari non sono assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione. Le prestazioni rese nei confronti della *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulla relativa prestazione e, in questo caso, il prestatore del servizio è comunque tenuto a emettere regolare fattura ».

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 25.

(Disapplicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere gli investimenti nelle imprese di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 26.

(Portale unico informativo per start-up e PMI innovative)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico informativo per *start-up* e PMI innovative, di seguito denominato « Portale ».

2. Al fine di agevolare e facilitare la costituzione di *start-up* e PMI innovative, il Portale contiene tutte le informazioni relative agli aggiornamenti normativi, ai requisiti amministrativi, compresa la disciplina concernente le opportunità di finanziamento, alle misure agevolative, anche

dell'Unione europea, destinate ai soggetti suindicati. Nel Portale è istituita una sezione dedicata ai soggetti residenti all'estero che intendono avviare una *start-up* in Italia.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i servizi offerti, il funzionamento e le modalità di accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 27.

(Fondo per lo sviluppo del calcolo quantistico)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle tecnologie del calcolo quantistico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1 le *start-up* e le PMI innovative che operano nel settore e utilizzano le tecnologie legate al calcolo quantistico.

3. Le modalità di accesso, di erogazione e di revoca delle risorse sono disciplinate con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e

di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Art. 28.

(Misure per la promozione della cybersicurezza)

1. Al fine di potenziare le misure legate alla cybersicurezza e di proteggere i sistemi e le informazioni da attacchi informatici è previsto un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione e adeguamento tecnico strutturale in cybersicurezza e continuità aziendale, finalizzate a sostenere le imprese nell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità informatica.

2. Con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per la cybersicu-

rezza nazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la tipologia delle spese ammissibili, la procedura per la loro ammissione al beneficio, la soglia massima di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta nonché la procedura per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, destinato ai professionisti e alle PMI, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei medesimi periodi d'imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo.

4. Ai fini di una maggiore efficacia delle misure di contrasto alle minacce informatiche, le autorità pubbliche e i soggetti che rientrano nei casi previsti dall'articolo 37, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, designano un responsabile della sicurezza informatica, con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente alla sicurezza informatica.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adotta linee guida recanti misure minime di sicurezza informatica in grado di:

a) fornire un riferimento operativo direttamente utilizzabile;

b) stabilire una base comune di misure tecniche e organizzative irrinunciabili;

c) fornire uno strumento utile a verificare lo stato di protezione contro le minacce informatiche e poter tracciare un percorso di miglioramento;

d) responsabilizzare le amministrazioni sulla necessità di migliorare e mantenere adeguato il proprio livello di protezione cibernetica.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e

di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 29.

(Misure per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale)

1. Al fine di sostenere la competitività tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale a livello europeo e internazionale e di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni di intelligenza artificiale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, il Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulano con la

società Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una convenzione e trasferisce le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 su un conto corrente appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, su cui il Fondo nazionale innovazione, gestito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, è autorizzato a effettuare operazioni di erogazione dei finanziamenti.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1:

a) i fornitori di tecnologie e soluzioni di intelligenza artificiale residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

b) le associazioni nazionali di ricerca scientifica;

c) le università e gli enti pubblici di ricerca;

d) i centri di trasferimento tecnologico.

4. Le modalità di accesso, di erogazione e di revoca dei finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentite l'Agenzia per l'intelligenza artificiale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella scelta delle soluzioni da finanziare hanno carattere prioritario quelle che integrano e ampliano le attività dei lavoratori con prodotti e servizi di intelligenza artificiale.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e

di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Art. 30.

(Azzeramento delle commissioni per i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA)

1. I prestatori di servizi di pagamento che utilizzano la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, hanno l'obbligo di azzerare il costo delle commissioni per i pagamenti inferiori a 15 euro.

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano

adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 31.

(Fondo per la cittadinanza digitale)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 *final*, del 9 marzo 2021, e di promuovere la diffusione e l'uso di capacità digitali che diano accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni semplici ed eque, di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese nonché di facilitare l'accessibilità digitale per i cittadini e ridurre il divario digitali in tutto il territorio nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, il Fondo per la cittadinanza digitale con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico sono definite le azioni e le misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adot-

tati atti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

